

CIRCOLARE DI STUDIO
A TUTTI I CLIENTI
A MEZZO E-MAIL

Circolare n.3 del 28/04/2017

OGGETTO: Comunicazione trimestrale delle liquidazioni IVA (periodo d'imposta 2017)

Paolo Calato

Partner
Dottore Commercialista
Revisore Legale dei Conti

Mirko Fazzini

Partner
Dottore Commercialista
Revisore Legale dei Conti

Marco De Bortoli

Dottore Commercialista
Revisore Legale dei Conti

Gianluca Delbarba

Revisore Legale dei Conti

STUDI COLLEGATI

OmegaDataSystemsrl

Consulenza del lavoro
Via IV Novembre, 1
23014 - Delebio (SO)

Pennino& Associati DottoriCommercialisti

*Consulenza fiscale, societaria
e finanziaria*
Via del Rione Sirignano, 7
80121 - Napoli

Studio Legale Associato Bagassi-Scinetti

Viale Stelvio, 54
23017 - Morbegno (SO)

L'art. 4, comma 2, del Decreto Fiscale n. 193/2016, collegato alla Legge di Bilancio 2017, ha introdotto, a partire dal periodo d'imposta 2017, l'obbligo di comunicare trimestralmente i dati delle liquidazioni IVA periodiche, sia nel caso in cui l'imposta sia liquidata mensilmente sia che la liquidazione avvenga trimestralmente.

Sono **obbligati** alla Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute tutti i soggetti passivi IVA, ossia tutti gli operatori economici esercenti attività di impresa, arte o professione ai sensi degli artt. 4 e 5 del D.P.R. n. 633/1972.

Sono invece **esonerati** i soggetti che non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA annuale e all'effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che durante l'anno non vengano meno le condizioni di esonero.

La Comunicazione deve essere effettuata anche se rileva un'imposta a credito.

L'Agenzia Entrate ha approvato, con il Provvedimento n. 58973 del 27 marzo 2017, il modello di Comunicazione e le istruzioni per la compilazione e la trasmissione telematica.

Il modello deve essere presentato esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediario abilitato.

I dati verranno utilizzati dall'Agenzia Entrate per controllarne la coerenza, supportare la predisposizione delle dichiarazioni dei redditi e dell'IVA nonché al fine della valutazione della capacità contributiva dei soggetti che li hanno trasmessi.

Le informazioni relative alle eventuali incoerenze dei versamenti effettuati rispetto all'importo dell'IVA da versare (come risultante dalla Comunicazione dei dati della liquidazione periodica) saranno rese disponibili anche per il contribuente, che potrà consultarle accedendo al suo "Cassetto fiscale".

L'invio della Comunicazione trimestrale deve avvenire entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre:

Scadenze 2017 Comunicazione liquidazioni IVA	
I trimestre	31 maggio 2017
II trimestre	18 settembre 2017(*)
III trimestre	30 novembre 2017
IV trimestre	28 febbraio 2018
(*) A seguito della sospensione estiva dei termini.	

Qualora entro la scadenza vengano presentate più comunicazioni, l'ultima sostituisce le precedenti.

Il **modello** è composto dal frontespizio e dal quadro VP.

Nel **frontespizio** devono essere indicati i dati del contribuente, la sottoscrizione della dichiarazione e l'impegno alla presentazione telematica.

Il **quadro VP** riporta i dati delle liquidazioni periodiche secondo un preciso schema e gli importi dovranno essere indicati al centesimo di euro.

Il totale delle operazioni attive (**riga VP2**) deve contenere l'ammontare complessivo delle operazioni attive al netto dell'IVA derivanti:

- dalla cessione di beni e prestazioni di servizi effettuate nel periodo di riferimento, comprese quelle ad esigibilità differita, rilevanti agli effetti dell'IVA (imponibili, non imponibili, esenti, ecc.);
- dalle operazioni non soggette per carenza del presupposto territoriale di cui agli artt. da 7 a 7 *septies*, D.P.R. n. 633/1972;
- dalle operazioni per le quali l'imposta è dovuta da parte del cessionario (*reverse charge* e *split payment*).

Il totale delle operazioni passive deve invece essere indicato nel **riga VP3** e deve comprendere anche:

- gli acquisti intracomunitari;
- le importazioni di beni e servizi;
- gli acquisti ad esigibilità differita e con IVA indetraibile;
- gli acquisti intracomunitari non imponibili.

L'IVA esigibile e l'IVA detratta devono essere indicate rispettivamente nel **riga VP4** e nel **riga**

VP5. In merito a quelle situazioni in cui l'IVA è dovuta da parte del cessionario (ad esempio acquisti intracomunitari e acquisti art. 17, comma 2, 5, 6 e 7), l'imposta dovrà essere compresa sia tra quella esigibile che tra quella detratta.

Nel **rigo VP8** occorre indicare l'ammontare dell'IVA a credito computata in detrazione e risultante dalle liquidazioni precedenti dello stesso anno solare. Non bisogna però considerare i crediti eventualmente chiesti a rimborso o in compensazione tramite la presentazione del Modello TR.

Nel **rigo VP9** deve invece essere indicato il credito IVA dell'anno precedente al netto della quota già portata in detrazione nelle liquidazioni precedenti dello stesso anno solare.

Per ciascuna liquidazione periodica deve essere compilato un distinto modulo della Comunicazione; pertanto per i contribuenti con liquidazioni periodiche mensili occorre compilare un modulo per ciascun mese che compone il trimestre, per i contribuenti trimestrali dovrà essere compilato un solo modulo.

I contribuenti che esercitano più attività per le quali tengono, per obbligo di legge o per opzione, la contabilità separata ed effettuano, per le diverse attività esercitate, sia liquidazioni periodiche mensili che trimestrali devono, in via generale, presentare la Comunicazione con moduli distinti (mensili e trimestrali) con riferimento alle rispettive liquidazioni. Se, invece, hanno la stessa periodicità (mensile o trimestrale) devono presentare la Comunicazione riepilogando nel modulo relativo a ciascun periodo (mese o trimestre) tutte le attività per le quali il soggetto tiene contabilità separate.

L'omessa, incompleta o infedele Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è punita con la sanzione amministrativa da 500 euro a 2.000 euro.

La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

Si considerano tempestive le Comunicazioni trasmesse entro i termini prescritti, ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i cinque giorni successivi alla data contenuta nella Comunicazione dell'Agenzia Entrate che attesta il motivo dello scarto.

Lo Studio resta a Vostra completa disposizione per qualsivoglia chiarimento e, tenuto conto di quanto sopra, al fine di trasmettere le citate comunicazioni nei termini è necessario che venga fatto pervenire **entro e non oltre il 15/05/2017:**

- 1) il file XML contenente i dati da inviare, la cui estrazione dall'applicativo contabile sarà a cura del Cliente;

o in alternativa

- 2)** le stampe dei riepiloghi IVA mensili e/o trimestrali definitivi, contenenti i dati richiesti nelle comunicazioni trimestrali.

Riteniamo inoltre utile suggerire l'adozione della modalità 1 (produzione e invio del file XML) per evitare ogni possibile errore conseguente alla digitazione e riporto manuale dei dati.

Lo Studio declina ogni responsabilità in merito alla compilazione della Comunicazione laddove non fosse rispettato il sopracitato termine di consegna del 15/05/2017.

Siamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.